CAMERA DEI DEPUTATI N. **2458**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici

Presentata il 13 giugno 2025

Onorevoli Deputati ! – Da anni ormai pediatri e psichiatri italiani stanno evidenziando i rischi prodotti dall'utilizzo, sempre più frequente e in soggetti di età sempre più bassa, di telefoni cellulari, *smartphone* e videogiochi. Un impatto psicologico significativo, sicuramente, è stato causato dalla solitudine patita a causa dell'isolamento dovuto alla pandemia di COVID-19, che ha sconvolto il mondo di bambini e ragazzi e delle loro famiglie.

La « nomofobia », conosciuta anche come sindrome da disconnessione, sta ad indicare la cosiddetta dipendenza da *smartphone*, che colpisce un'ampia fetta di popolazione mondiale, di età differente, con sintomi fisici ed emotivi, quali: ansia, perdita della concentrazione, riduzione della capacità di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, disturbi del sonno, alterazioni dell'umore, sino ad episodi di aggressività ingiustificata e minori relazioni sociali con i coetanei. Questi sono solo alcuni degli effetti provocati sullo sviluppo psichico del bambino, a cui poi si aggiungono i problemi fisici di salute, primi tra tutti i problemi posturali legati all'eccessivo utilizzo di tali dispositivi, nonché tremori, tachicardia e paura.

L'esposizione a *tablet* e *smartphone* può interferire anche con l'udito e con la vista, causando il disturbo di secchezza oculare, pertanto, il bambino può avvertire una sensazione di corpo estraneo nell'occhio ovvero bruciore oculare.

L'eccessivo uso degli *smartphone* a breve distanza può provocare anche strabismo.

Le onde radio possono penetrare in profondità all'interno del cervello, ancora in fase di sviluppo come è quello di un bambino.

Alcuni studi effettuati su adolescenti coreani hanno evidenziato che alcuni tipi di compromissione fisica e cognitiva sono in

linea con i disturbi derivanti dalle dipendenze da sostanze e da comportamenti (M. Sei, H.S. Kang, Y.H. Yom (2017), « *Internet Addiction and Interpersonal Problems in Korean Adolescent* »).

Per comprendere le differenze strutturali nel cervello dei bambini in età prescolare, è stato pubblicato uno studio del *Medical Center* dell'ospedale pediatrico di Cincinnati sull'uso dei *media*. I risultati mostrano che i bambini che passano più tempo sullo schermo presentano una minore integrità strutturale dei tratti di materia bianca nelle aree deputate al linguaggio e altre funzioni esecutive come il controllo metacognitivo e l'autoregolazione.

Non meno importanti le questioni legate all'educazione da parte della famiglia e degli insegnanti. In Italia 8 bambini su 10, tra tre e cinque anni, sanno utilizzare il cellulare dei genitori, che spesso, sono troppo permissivi: il 30 per cento dei genitori usa lo *smartphone* per distrarli o calmarli già durante il primo anno di vita, il 70 per cento nel secondo anno. I genitori dovrebbero promuovere un utilizzo consapevole della tecnologia, tuttavia, probabilmente, sono a volte i primi a non essere davvero consapevoli dei rischi per la salute psicofisica di un utilizzo precoce dei dispositivi digitali; se ne parla ancora troppo poco e solo il 29 per cento dei genitori chiede consiglio ai pediatri.

Per tale motivo, con la presente proposta di legge, da un lato, all'interno delle iniziative in materia di educazione alla salute, si introducono espressamente anche appositi corsi di formazione relativi ai possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'utilizzo smodato dei dispositivi di comunicazione elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza e, dall'altro, si promuove la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione, finalizzate alla corretta informazione sui possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi in questione.

Sulla scorta di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende introdurre in Italia una regolamentazione nell'utilizzo dei dispositivi, al fine di educare il bambino e il ragazzo, ma ancor prima la famiglia, ad un utilizzo consapevole degli stessi e provare ad intervenire sulla prevenzione di tutti quei disturbi legati all'eccessivo utilizzo o ad un utilizzo distorto della tecnologia, comunque innegabile strumento importante di conoscenza, tutelando così il diritto alla salute psicofisica del bambino.

Tanto evidenziato, la presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi.

L'articolo 2 illustra le finalità della proposta di legge.

L'articolo 3 introduce il divieto dell'utilizzo di *smartphone*, *tablet* e qualsiasi altro dispositivo digitale e dei videogiochi nei primi cinque anni di vita, per poi avvicinare il minore gradualmente all'utilizzo della tecnologia sotto il controllo di un adulto.

L'articolo 4 regolamenta l'uso dei dispositivi elettronici e dei videogiochi nelle scuole.

L'articolo 5 prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sui danni alla salute derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi elettronici.

L'articolo 6 definisce gli obblighi dei genitori ovvero degli adulti che hanno la supervisione del minore di anni dodici rispetto all'utilizzo dei dispositivi elettronici e dei videogiochi.

L'articolo 7 reca le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di cui alla presente proposta di legge e destina il 60 per cento dell'importo delle sanzioni stesse al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie e quantifica in 300.000 euro gli oneri derivanti dall'organizzazione delle campagne di sensibilizzazione e di informazione di cui all'articolo 5. La relativa copertura è a valere sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge comporta oneri a carico della finanza pubblica e la relativa copertura viene data a valere sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. I profili di spesa, in particolare, derivano dalle previsioni di cui all'articolo 5 in materia di campagne di sensibilizzazione e di informazione. La quantificazione degli oneri, stimati in 300.000 euro annui, è stata determinata attraverso uno studio comparativo di misure nazionali e regionali simili per contenuto e finalità. Nello specifico, si è provveduto ad esaminare la quantificazione degli oneri per le campagne di sensibilizzazione e di informazione previste in materia di contrasto al *cyberbullismo*: dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, dalla legge della regione Lombardia 7 febbraio 2017, n. 1, dalla legge della regione Toscana 26 novembre 2019, n. 71, e dalla legge della Regione siciliana 19 novembre 2021, n. 27.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza e di videogioco)

1. Ai fini della presente legge, per « dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza » si intende qualsiasi apparecchiatura elettronica palmare dotata di schermo tattile ad alta risoluzione che consente, oltre alla telefonia mobile, l'uso di servizi di calcolo, di memoria e di connessione alla rete *internet*, nonché di riproduzione di brani musicali e di produzione di fotografie e di video.

2. Per « videogioco » si intende qualsiasi dispositivo elettronico che consente di giocare interagendo con le immagini di uno schermo.

Art. 2.

(Finalità e obiettivi)

1. Al fine di salvaguardare la crescita psicofisica dei minori e il loro sviluppo cognitivo ed emotivo e di non compromettere la capacità di apprendimento e socializzazione degli stessi, la presente legge disciplina l'utilizzo consapevole dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogiochi.

Art. 3.

(Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogiochi)

1. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogiochi da parte dei minori di anni

dodici è consentito con le seguenti modalità:

a) divieto di utilizzo nei primi cinque anni di vita;

b) utilizzo non superiore a un'ora al giorno nella fascia di età da sei a otto anni;

c) utilizzo non superiore a tre ore al giorno nella fascia di età da nove a dodici anni.

2. L'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente sotto la supervisione di un adulto, di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 4.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 284, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. All'interno delle iniziative in materia di educazione alla salute rientrano espressamente anche appositi corsi di formazione relativi ai possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'utilizzo smodato o distorto dei videogiochi, dei telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza »;

b) al capo VI del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente:

« Art. 328-*bis*. – *(Divieto di utilizzo dei videogiochi, dei telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica)* – *1*. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, è vietato l'utilizzo di videogiochi,

telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i regolamenti delle istituzioni scolastiche possono prevedere eccezioni all'utilizzo dei telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione legati a finalità didattiche e pedagogiche o a esigenze indifferibili degli alunni.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente.

4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione del divieto di cui al comma 1 ».

Art. 5.

(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la realizzazione di campagne di comunicazione mirate ai *target* di riferimento, volte a informare e sensibilizzare minori, famiglie e insegnanti sull'uso consapevole dei dispositivi di cui all'articolo 1, attraverso *spot* televisivi, *spot* radiofonici, campagne *social* e materiale informativo destinato alle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, altresì, la realizzazione di giornate informative da realizzare presso le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la collaborazione di professionisti, quali pedagogisti e psicologi, ed enti del Terzo settore.

Art. 6.

(Obblighi)

1. I genitori o chi ne fa le veci e, in generale, gli adulti che hanno la supervi-

sione del minore di anni dodici hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo e preminente interesse alla salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei medesimi minori.

2. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a segnalarlo alla competente autorità giudiziaria.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro a 500 euro, determinata in base alla gravità della violazione.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede la competente autorità giudiziaria.

3. L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 è destinato per una quota pari al 60 per cento al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.



19PDL0148310